

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA**

Sezione 111 Civile

Composto dai Magistrati:

Dott. MARCELLO ARTURO CASTIGLIONE Presidente

Dott. FRANCO DAVINI Consigliere

Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado d'appello promossa da:

SOCIETA' MUTATARIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. **OMISSIS**, presso il cui studio è elettivamente domiciliata,

APPELLANTE

CONTRO

BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. **OMISSIS**, presso il cui studio è elettivamente domiciliata,

APPELLATA

CONCLUSIONI

Per l'Appellante: "Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, 1) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reiette; 2) in parziale riforma dell'impugnata ordinanza emessa dal Tribunale di Savona in data 4 dicembre 2020, pubblicata e notificata in data 10 dicembre 2020, in accoglimento del presente appello: Nel merito in via principale: 1. ACCERTARE e DICHIARARE l'invalidità ed inefficacia in relazione all'indeterminatezza del tasso contrattuale e del costo complessivo di cui agli artt. 2 e 7 di entrambi i contratti di mutuo ed allegati piano di ammortamento ed ISC, in violazione della L 154/92, degli artt. 1346 e 1284 c.c. e dell'art. 117 TUB e più precisamente: - contratto di mutuo (codice mutuo xxxx) del 19 dicembre 2002 a rogito del notaio **OMISSIS**, Rep. xxxx, Racc. xxxx, e - contratto di mutuo fondiario, (codice mutuo xxxx) del 3 dicembre 2003 a rogito del notaio **OMISSIS** Rep. xxxx/ Racc. xxxx, oggetto del rapporto tra la società **SOCIETA' MUTATARIA** in persona del legale rappresentante pro tempore e la **BANCA** in persona del legale rappresentante pro tempore; 2. ACCERTARE la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo di ammortamento e la mancata indicazione del TAEG nei due contratti di mutuo fondiario stipulati dalla **BANCA** e DICHIARARE, ai sensi dell'art. 1284 c.c., 1283 c.c. e 1419 c.c., la nullità della clausola dell'interesse ultra-legale, la nullità per omessa indicazione del TAEG con conseguente rimborso del maggior costo complessivo di ciascun finanziamento, indicato in € 1.731,56 per il mutuo 19.12.2002, ed in € 2,469,83 per il mutuo del 3.12.2003 o nella diversa somma emergenda in corso di causa; 3. ACCERTARE la natura dei piani di ammortamento (art. 8) applicati ai due contratti di mutuo e DICHIARARE, quale sia il piano di ammortamento legittimo da applicarsi a ciascuno dei due contratti de quo; 4. conseguentemente CONDANNARE la convenuta **BANCA** in persona del legale rappresentante pro tempore al rispetto dei piani di ammortamento come ricalcolati ed alla restituzione delle somme percepite a titolo di interessi ultra-legali, oltre alle spese, competenze ed altri oneri applicati a ciascun contratto di mutuo e procedere alla sostituzione automatica delle clausole di interesse pattuito con il tasso minimo e con il tasso massimo sia per le operazioni attive che per quelle passive dei BOT ex art 117 TUB indicato in € 31.240,89 per il mutuo 19.12.2002, ed in 62.678,30 per il mutuo del 3.12.2003 o nella diversa somma emergenda in corso di causa; In subordine 5. ACCERTARE e DICHIARARE l'annullamento dei contratti di mutuo sopra indicati ex artt. 1427 e 1439 c.c. e/o per violazione della buona fede nella conclusione e nella esecuzione dei contratti; 6. CONDANNARE ex art. 2033 c.c. la convenuta banca **BANCA** in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse in relazione a ciascuno agli indicati rapporti, oltre agli interessi legali creditori in favore degli odierni istanti, da quantificarsi nella somma emergenda in corso di causa all'esito di eventuale C. T.U. contabile su ciascuno degli indicati rapporti di mutuo, sulla base dell'intera documentazione relativa ai rapporti di mutuo; 7. ACCERTARE e DICHIARARE, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa ai rapporti di mutuo; In ogni caso: 8. CONDANNARE la parte soccombente **BANCA** in persona del legale

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

rappresentante pro tempore al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio" In via istruttoria Ci si oppone fin da ora alle istanze istruttorie eventualmente formulate e/o formulande da parte appellata in quanto infondate e/o irrituali e/o comunque inammissibili".

Per l'Appellata: "Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previa declaratoria di inammissibilità delle nuove domande, questioni e produzioni, dichiarare inammissibile, improponibile e comunque respingere l'impugnazione proposta dalla **SOCIETA' MUTATARIA** avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Savona depositata il 10/12/20 e comunicata in pari data, con la conferma della decisione impugnata e la condanna.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702 bis cpc, la **SOCIETA' MUTATARIA** evocava in giudizio **BANCA** (nel prosieguo **BANCA** o la **Banca**) allegando che nei contratti di mutuo stipulati con **BANCA** rispettivamente in data 19 dicembre 2002 e in data 3 dicembre 2003, il tasso effettivamente applicato in corso di rapporto per ciascuna rata semestrale era sempre risultato superiore al tasso contrattuale variabile indicato nel contratto per effetto del pagamento anticipato di cinque rate su sei.

La quota interessi della rata viene infatti calcolata sul capitale residuo all'inizio del semestre ma, per effetto del pagamento anticipato di cinque quote capitale su sei, nel corso del medesimo semestre interviene il rimborso frazionato del capitale, con conseguente effetto incrementativo sul tasso di interesse effettivo rispetto al tasso nominale contrattuale.

Il Tribunale, ritenuto che tale circostanza trovasse conferma nella consulenza tecnica di parte prodotta dalla ricorrente in relazione ai cui conteggi **BANCA** non aveva offerto alternative, evidenziava come tuttavia non ne conseguisse la necessità di applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB, posto che tale sanzione è espressamente prevista dal legislatore solo per il caso del credito al consumo e, qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra ISC dichiarato e quello concretamente applicato nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, lo avrebbe espressamente previsto con una norma dal tenore analogo a quella di cui all'art. 125 bis, comma 6 TUB. In assenza di espresse disposizioni normative nel senso indicato dalla ricorrente, l'avvenuto pagamento di somme superiori a quelle dovute in virtù ad un errato operato della banca in corso di rapporto consentiva esclusivamente la ripetizione di quanto pagato in eccesso ex art. 2033 cc., oltretutto l'importo corrispondente al maggior costo complessivo di ciascun finanziamento, indicato nella perizia di parte in € 1.731,56 per il mutuo 19.12.2002, ed in € 2.469,83 per il mutuo del 3.12.2003. Sulla base di tali argomentazioni, con ordinanza resa in data 10 dicembre 2020 nel procedimento ex art. 702 bis cpc RG xxxx/2020 il Tribunale di Savona così decideva:

"In parziale accoglimento della domanda:

1. Accerta la difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo di ammortamento applicata dalla banca **BANCA** nei due contratti di mutuo fondiario: Rogito Ma. Rep. xxxx Racc. xxxx del 19.12.2002; Rogito xxxx Rep. xxxx/Racc. xxxx del 3.12.2003;
2. Condanna **BANCA** a restituire alla ricorrente il maggior costo complessivo di ciascun finanziamento, nella misura di € 1.731,56 per il mutuo del 19.12.2002 e di € 2.469,83 per il mutuo del 3.12.2003, oltre interessi di legge fino al saldo;
3. Spese di lite interamente compensate".

Avverso tale decisione interponeva appello _____, con atto di citazione notificato in data 7 gennaio 2021, chiedendo per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.

Si costituiva in giudizio **Banca**, con comparsa depositata in data 23 aprile 2021, chiedendo che, previa declaratoria di inammissibilità delle nuove domande, questioni e produzioni, la Corte dichiarasse inammissibile, improponibile e comunque respingesse il gravame.

Con ordinanza 13 maggio 2021, all'esito di udienza tenutasi nella modalità della trattazione scritta, la corte rinviava la controversia per precisazione delle conclusioni al 24 novembre 2022, incombente poi anticipato al 15 settembre 2022.

A tale udienza le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa a decisione, assegnando termine di giorni quaranta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.

Il primo motivo d'appello è volto a censurare la decisione di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto applicabile ai mutui oggetto di causa l'art. 117 TUB.

L'odierna appellante evidenzia di avere chiesto al Tribunale l'accertamento della indeterminatezza delle clausole degli interessi, apparentemente indicate all' articolo 2 di entrambi i contratti di mutuo, ma non specificate dai piani di ammortamento. Entrambi i contratti di mutuo, inoltre, non contengono l'indicatore sintetico di costo, ma rinviano agli allegati sub C e D, documenti che, a loro volta, si limitano a precisare alcune voci di costo, ma non contengono la specifica indicazione numerica dell'indicatore del costo complessivo: tale modalità di indicazione dell'ISC è difforme dalla previsione normativa e di Vigilanza della Banca d'Italia.

Inoltre, prosegue l'appellante, l'art. 2 dei contratti, mediante il meccanismo delle rate semestrali con pagamento anticipato in quote mensili non scontate, non permette di determinare a monte il Tasso e quindi neppure il TAEG.

A sostegno della indeterminatezza del tasso di interesse contrattuale, nonché della mancata indicazione del TAEG, **SOCIETA' MUTATARIA** aveva depositato una CTP che provava come nei due contratti di mutuo il tasso applicato fosse sempre risultato difforme da quello pattuito, con un costante effetto incrementativo ma il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse incertezza sul tasso di interesse pattuito, sostanzialmente aderendo a quanto allegato da **BANCA** circa il fatto che il meccanismo di pagamento in quote mensili non scontate integra una mera modalità di rimborso dei mutui e non comporta, appunto, l'applicazione dell'art. 117 TUB.

Evidenzia in contrario l'appellante che il particolare meccanismo del piano di ammortamento dei due mutui crea un interesse reale sempre crescente ed indeterminato rispetto a quello contrattuale pattuito e che tale vizio ne determina la nullità.

La ricorrente aveva impugnato il meccanismo di calcolo che non prevede meri costi aggiuntivi, ma determina sempre un incremento del tasso di rimborso effettivo, rilevando altresì che i contratti non indicano mai né il tasso né il costo complessivi. L'ordinanza impugnata andrebbe pertanto riformata nella parte in cui, pur riconoscendo che la clausola di cui all'art. 2 dei contratti di mutuo determina un effetto incrementativo, non si è pronunciata sulla richiesta indeterminatezza e neppure sulla nullità, limitandosi a considerare tale difformità un mero costo aggiuntivo.

La decisione di primo grado, sempre in violazione degli artt. 112 e 113 cpc, avrebbe altresì omesso di pronunciarsi sulla domanda di applicabilità degli interessi legali in sostituzione di quelli contrattuali (anch'essi richiesti in caso di nullità della clausola ex art. 1283 c.c.) e quantificati nella CTP.

SOCIETA' MUTATARIA aveva chiesto l'accertamento della nullità delle clausole di determinazione del tasso di interesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 1284 c.c., nonché per gli effetti dell'art. 117 TUB in quanto nei due contratti di mutuo del 2002 e del 2003, l'art. 2, nel momento in cui si riferisce a rate anticipate non scontate, non costituisce un riferimento idoneo a consentire una oggettiva determinabilità del tasso di interesse convenzionale, in analogia a quanto accadeva nei contratti di conto corrente con il riferimento agli "usi piazza".

Prosegue l'appellante con l'evidenziare come la Suprema Corte, dal 2010 in poi, abbia affermato il principio di diritto per cui: dal coordinato disposto degli articoli 1346, 1284 commi 2 e 3, 1418 c.c. e 117 T.U.B. commi 4 e 7, si ricava che le condizioni contrattuali devono prevedere "un contenuto assolutamente univoco, contenente la puntuale specificazione del tasso di interesse" (Cass. n. 12276/2010), principio confermato nel 2019, con la decisione n. 16907, secondo cui "ciò che importa, onde ritenere sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 cod. civ. è che il tasso di interesse sia desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità".

Nel caso di specie è assente l'individuazione obiettiva e concreta del saggio di interesse da applicare, giacché quello contrattuale è sempre difforme da quello effettivo e ne discende, ad avviso dell'appellante, la necessità di riformare la decisione di primo grado nella parte in cui afferma che: "In assenza di espresse disposizioni normative nel senso indicato dalla ricorrente deve concludersi che l'avvenuto pagamento di somme superiori a quelle dovute in virtù ad un errato operato della banca in corso di rapporto consente esclusivamente la ripetizione di quanto pagato in eccesso ex art. 2033 cc".

Al contrario, le norme richiamate dalla ricorrente, vale a dire la violazione degli artt. 1346 e 1284 c.c. e conseguentemente l'applicazione dell'art. 117 TUB, sono applicabili al caso in esame, perché vigenti al momento della stipula di ciascuno dei due contratti di mutuo al 19.12.2002 ed al 3.12.2003.

Aggiunge l'appellante che essa aveva invocato l'applicabilità agli interessi, in sostituzione del tasso evidentemente nullo, o il tasso legale ex art. 1284 c.c. o il tasso sostitutivo dei Buoni Ordinari del Tesoro,

come stabilito all'art. 5 L. 154/92 ed all'art. 117, comma 7 d. lgs. 385/93 e il Tribunale ha dichiarato inapplicabile l'art. 117 TUB ma ha ommesso di pronunciarsi sull'applicabilità dell'art. 1284 cc, anche sotto questo profilo violando gli artt. 112 e 113 cpc.

Le clausole di determinazione degli interessi a rata semestrale con pagamento mensile anticipato (art. 2) dovevano invece essere dichiarate nulle ex art. 1284 cc e sostituite con interessi legali perché, pur apparendo contrattualmente pattuite si risolvono, da un punto di vista matematico-finanziario, in enunciati con applicazione di tassi di interessi diversi ed indeterminati.

L'appellante evidenzia infine che nei due contratti di mutuo oggetto di causa non c'era neppure una specificazione del piano d'ammortamento (cfr. allegati B 1.1 e 3.1. al ricorso ex art. 702 bis cpc), nemmeno "genericamente" individuato in un tipo tra quelli clusterizzati dalla tecnica (es. francese, italiano, tedesco ecc.).

Il primo motivo d'appello, per ragioni di connessione, deve essere esaminato unitamente al secondo motivo, che è volto a censurare la decisione di primo grado nella parte in cui non ha considerato le risultanze della CTP e dei documenti prodotti, in assedia violazione degli artt. 115 e 116 cpc.

SOCIETA' MUTATARIA aveva prodotto una Consulenza di Parte che, a pag. 2, evidenziava: "Assume particolare rilevanza la modalità di restituzione della somma mutuata, che prevede il pagamento di quaranta rate semestrali, da corrispondersi in quote mensili di pari importo: la quota interessi della rata mensile viene calcolata sul capitale residuo all'inizio del semestre senza alcuna capitalizzazione, utilizzando il tasso d'interesse determinato all'inizio del semestre. La modalità di pagamento anticipato di cinque su sei quote capitale e interessi determina un incremento del tasso di interesse effettivo rispetto a quello nominale contrattuale per effetto del disallineamento tra il pagamento dilazionato delle quote capitali e delle quote interessi — queste ultime risultano infatti calcolate anche su quote capitali nel frattempo rimborsate-, nonché per effetto del pagamento anticipato degli interessi posticipati, senza alcuna forma di attualizzazione (o sconto)".

Da ciò si evinceva che, nel caso in esame, non si trattava di un maggior costo, perché il tasso contrattuale è sempre differente da quello effettivo, a causa del meccanismo di pagamento anticipato di interessi posticipati.

In sostanza, si duole l'appellante, il tasso contrattuale è sempre indeterminato e l'art. 2 dei contratti di mutuo per cui è causa ha un tasso solo apparentemente determinato: l'anomalia non è percepibile dalla semplice lettura del contratto o dal piano di ammortamento, ma affinché si riveli pienamente occorre di fatto procedere all'analisi dei pagamenti effettivi, sempre maggiori rispetto al contratto e la giurisprudenza più recente individua nei contratti di mutuo a rata costante l'impiego della capitalizzazione composta - in luogo di quella semplice - che comporta un "differenziale di costo" e quindi un costo occulto (da ultimo Cass. Sezioni Unite n. 8770 del 12.05.2020).

La CTP, per entrambi i contratti, ha accertato che il tasso effettivamente applicato era sempre superiore al tasso contrattuale, conseguentemente ha rielaborato i piani di ammortamento dei mutui (sino all'estinzione anticipata) utilizzando il tasso legale in ossequio all'art. 1284 c.c. e i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 T.U.B.

Il Collegio ritiene entrambi i motivi infondati.

La previsione secondo cui le rate andavano corrisposte in quote mensili non scontate pari a un sesto della rata semestrale, se ha comportato un maggior costo del finanziamento (condivisibilmente espunto dalla decisione impugnata), non rende però indeterminato o indeterminabile il tasso del finanziamento medesimo, che era dettagliatamente indicato all'art. 2 di entrambi i contratti che prevedevano:

- quanto al mutuo stipulato in data 19 dicembre 2002, che sino al 31 dicembre dello stesso anno la parte mutuataria avrebbe pagato gli interessi sulla somma mutuata al tasso iniziale del 2,65% semestrale e che per ogni successivo semestre, ogni rata sarebbe stata comprensiva di una quota di ammortamento del capitale e di una quota interessi, la prima determinata secondo il piano di rientro predisposto con riferimento ad un mutuo di pari durata dell'importo di 1.000 Euro (allegata al contratto sub. b e sottoscritta dalle parti), la seconda "suscettibile di variazioni in dipendenza del variare della misura del tasso di interesse nominale annuo calcolato sul numero di giorni di calendario effettivamente trascorsi con divisore 360 corrispondente al tasso semestrale costituito da: a) una componente fissa pari allo 0,65% (zero virgola sessantacinque per cento semestrale); b) una componente variabile corrispondente al tasso di interesse semestrale pari alla metà del tasso medio del mese dell'EURBOR";

- quanto al mutuo stipulato in data 3 dicembre 2003, che sino al 31 dicembre dello stesso anno la parte mutuataria avrebbe pagato gli interessi sulla somma mutuatale al tasso iniziale dei 1,80% semestrale e che per ogni successivo semestre, ogni rata sarebbe stata comprensiva di una quota di ammortamento del capitale e di una quota interessi, la prima determinata secondo il piano di rientro predisposto con riferimento ad un mutuo di pari durata dell'importo di 1.000 Euro (allegata al contratto sub. b e sottoscritta dalle parti), la seconda "suscettibile di variazioni in dipendenza del variare della misura del tasso di interesse nominale annuo calcolato sul numero di giorni di calendario effettivamente trascorsi con divisore 360 corrispondente al tasso semestrale costituito da: a) una componente fissa pari allo 0,75% (zero virgola sessantacinque per cento semestrale); b) una componente variabile corrispondente al »tasso di interesse semestrale pari alla metà del tasso medio del mese dell'EURIBOR".

La mancanza dell'indicatore ISC è irrilevante, posto che questa Corte aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo cui "L'art. 117 TUB, nel suo comma 4, prescrive che i contratti indichino il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. Il comma 7 dello stesso articolo, per il caso di inosservanza del comma 4 (oltre che nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 5) dispone che si applichino: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto. Poiché, come appena detto, l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto; pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti (così Cass. sez. I, n. 39169 del 9 dicembre 2021 in motivazione).

Contrariamente a quanto opinato dagli appellanti non vi è poi per certo stata, da parte del primo Giudice, omessa pronuncia circa la domanda di applicabilità degli interessi legali in sostituzione di quelli contrattuali, poiché il Tribunale, come anzi detto, ha positivamente escluso l'applicabilità dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB e quindi, implicitamente, anche quella degli interessi legali in sostituzione di quelli contrattuali.

Non possono poi sussistere dubbi circa il fatto che il primo Giudice abbia esaminato con attenzione la perizia di parte versata in atti dalla ricorrente odierna appellante, le cui risultanze ha utilizzato laddove ne ha ritenuti condivisibili i presupposti, tanto che i maggiori costi del finanziamento derivanti dal meccanismo di pagamento anticipato di cinque quote interesse della rata semestrale che la Banca è stata condannata a restituire a _____ sono stati quantificati proprio sulla scorta di tale perizia.

Il Collegio ritiene invece inammissibile il terzo motivo d'appello, che è volto a censurare la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile la disciplina di tutela dei consumatori in particolare l'art. 125-bis comma 6 TUB, in asserita violazione degli artt. 112 e 113 cpc.

Sotto questo profilo **SOCIETA' MUTATARIA** evidenzia di non essersi limitata a contestare la mera difformità dell'ISC, ma di avere anche chiesto che venisse riconosciuta l'indeterminatezza del tasso di interesse e che, in ogni caso, al momento della stipula dei due contratti di mutuo nel 2002 e nel 2003, essa rivestiva la forma di società semplice e i due soci ed amministratori erano i coniugi.

Nel periodo in cui era società semplice, la **SOCIETA' MUTATARIA** non aveva ad oggetto attività commerciale ma attività immobiliare, tanto è vero che la **SOCIETA' MUTATARIA** è diventata S.a.s. solo nel 2009 ed in tale frangente ha richiesto ed ottenuto il rilascio di partita iva.

La società ricorrente era quindi qualificabile come "microimpresa" sia al momento della stipula dei contratti di mutuo, sia al momento della presentazione del ricorso e le tutele attualmente previste dal Codice del Consumo a favore dei soli consumatori persone fisiche sono state estese dal legislatore anche alle microimprese (art. 18 lett. d-bis), definite come le entità, le società o associazioni che, a prescindere

dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

L'impugnata decisione andrebbe pertanto riformata nella parte in cui ha affermato che: "Una simile sanzione è infatti espressamente prevista dal legislatore solo per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6 TUB prevede effettivamente che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell'ISC) sono da considerarsi nulle (Tribunale di Milano, 26 ottobre 2017, n. 10832)", poiché il Tribunale non ha considerato che la ricorrente quale microimpresa aveva comunque diritto ad una tutela analoga a quella dei consumatori. Chiede pertanto l'appellante che la Corte, anche in applicazione dei principi Comunitari (Direttiva CEE n. 93 del 5/4/1993 sulle pratiche commerciali sleali tra professionisti e consumatori, poi confluita nella Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e Direttiva 87/102/CEE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, poi confluita nella Direttiva 2008/48/CEE del Parlamento europeo, modificata dalla Direttiva 2011/90/UE della Commissione, del 14 novembre 2011), dichiari la nullità parziale delle clausole relative agli interessi per indeterminatezza ed applichi l'art. 1284 comma 2 c.c. o l'art. 117 TUB. Rileva la Corte che l'applicabilità dell'art. 125 bis VI comma TUB viene invocata per la prima volta da **SOCIETA' MUTATARIA** nel presente grado di giudizio, del tutto tardivamente e che tardive e inammissibili sono altresì le produzioni tutte effettuate con l'atto di citazione in appello, tra cui la visura camerale storica da cui risulterebbe che, all'epoca della stipula dei due mutui, l'odierna appellante non svolgeva attività commerciale. Ad ogni buon conto, non può non osservarsi che la definizione di "microimpresa" contenuta nell'art. 18 lett. d-bis del Codice del Consumo è stata introdotta dall'art. 7, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ovvero sia in epoca successiva alla stipula dei due contratti di mutuo di cui si discute.

In conclusione, il gravame deve essere rigettato.

Le spese di lite del presente grado, secondo il principio di cui all'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come segue, in base ai parametri di cui al DM 55/2014 nei valori medi, tenuto conto del valore (indeterminato) e della natura della controversia, nonché della mancanza, nel presente grado, di fase istruttoria:

1. fase di studio 2.058,00
2. fase introduttiva 1.418,00
3. fase decisionale 3.470,00

Totale complessivi € 6.946,00, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA

Ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), occorre dare atto che l'appello è stato integralmente rigettato.

P.Q.M.

LA CORTE D'APPELLO

definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:

Rigetta l'appello proposto dalla **SOCIETA' MUTATARIA** sas avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc resa in data 10 dicembre 2020 nel procedimento RG xxxx/2020 dal Tribunale di Savona, che conferma integralmente;

Dichiara tenuta e condanna la **SOCIETA' MUTATARIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere a BANCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 6.946,00, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA;

Dà atto, a fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), che l'appello è stato integralmente rigettato.

Così deciso in Genova, in camera di consiglio effettuata in modalità telematica il 29 dicembre 2022.

Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio